



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Direzione II Divisione 4 – Rapporti con strutture con autonomia

Università "Tor Vergata"
URM2 - AMM - Partenza
Tit./Cl.: VI/8
Prot: 0038477/2018
Data: ROMA 06/11/2018
Decreto N: 2152/2018

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana del 21 dicembre 2011 - serie generale - n. 296 e s.m.i. ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n. 2380 del 2 agosto 2012 e s.m.i. ed in particolare l'art. 14 e l'art. 15;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.10.2018, con la quale, previo parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 16.10.2018, è stata deliberata l'istituzione e l'attivazione del "Centro interdipartimentale per: La medicina comparata, L'acquacoltura e le Tecniche alternative - CIMETA" con autonomia amministrativo-contabile; l'articolazione del Centro in tre sezioni: 1) "Stazione per la tecnologia animale"; 2) "Laboratorio di Ecologia sperimentale ed Acquacoltura (LESA); 3) "Tecniche alternative alla sperimentazione animale"; la cessazione del Centro di servizi interdipartimentale "Stazione per la tecnologia animale" quale centro autonomo di spesa ed il contestuale trasferimento delle competenze al CIMETA;

DECRETA

Art. 1 - L'istituzione e l'attivazione del "Centro interdipartimentale per: La medicina comparata, L'acquacoltura e le Tecniche alternative - CIMETA" articolato in tre sezioni: 1) "Stazione per la tecnologia animale"; 2) "Laboratorio di Ecologia sperimentale ed Acquacoltura (LESA); 3) "Tecniche alternative alla sperimentazione animale".

Il Centro si configura come Centro con autonomia amministrativo-contabile e si avvarrà delle strutture, delle attrezzature e del personale tecnico-amministrativo attualmente assegnato al Centro di servizi interdipartimentale "Stazione per la tecnologia animale" ed al "Laboratorio di Ecologia sperimentale ed Acquacoltura (LESA)".

Art. 2 - E' approvato lo Statuto del Centro interdipartimentale per: La medicina comparata, L'acquacoltura e le Tecniche alternative - CIMETA" che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 3 - La cessazione del Centro di servizi interdipartimentale "Stazione per la tecnologia animale" quale centro autonomo di spesa ed il contestuale trasferimento delle competenze al "Centro interdipartimentale per: La medicina comparata, L'acquacoltura e le Tecniche alternative - CIMETA".

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

IL RETTORE

Prof. Giuseppe Novelli

STATUTO

del

Centro Interdipartimentale per la Medicina comparata, le Tecniche alternative e l'Acquacoltura
(CIMETA)

Art. 1

Istituzione e finalità

1. Il Centro Interdipartimentale per la Medicina comparata, le Tecniche alternative e l'Acquacoltura (CIMETA) è un Centro per la ricerca interdipartimentale istituito presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Il CIMETA ha come finalità l'attività di ricerca, seminariale, di formazione pre e postuniversitaria, di divulgazione scientifica e di collaborazione tecnico-scientifica nel settore biomedico-veterinario.

2. Nell'ambito delle finalità del Centro rientrano studi, ricerche, servizi ed assistenza, iniziative volte ad attivare e fornire programmi di formazione professionale pre e post-universitaria di personale qualificato nell'ambito delle tecnologie animali, così come la promozione dei sistemi alternativi alla sperimentazione animale.

Art. 2

Attività del CIMETA

1. Il CIMETA, nell'ambito dei propri fini si configura come Centro di Servizi Interdipartimentale che promuove e coordina le attività didattico-scientifiche secondo criteri di interdisciplinarietà, anche attraverso accordi di collaborazione scientifica con altre Università ed Enti nazionali e internazionali specificamente qualificati, con i quali è sottoscritto un accordo, previa delibera degli organi competenti. Il Centro dispone di fondi provenienti da persone fisiche e giuridiche e da istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, finalizzati a sostenerne l'attività. In relazione ai propri fini, può svolgere attività in conto terzi.

Art. 3

Afferenza al CIMETA

1. *Afferiscono* al CIMETA docenti e ricercatori della Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" la cui attività abbia anche temporaneamente a oggetto le tematiche di cui all'Art.1. Tale partecipazione può essere anche finalizzata alla mera partecipazione a specifici programmi ed attività.

2. L'*afferenza* al Centro è deliberata, su domanda motivata dell'interessato, dal Consiglio Tecnico Scientifico del Centro.

Art. 4

Organi del CIMETA

Sono organi del Centro:

1. Il Coordinatore,
2. Il Consiglio Tecnico Scientifico (CTS),

Art. 5

Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del CIMETA è un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", eletto dal CTS nel proprio ambito, per non più di due mandati triennali consecutivi, e nominato con decreto del Rettore.

2. Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro e presiede il Consiglio; cura l'esecuzione delle deliberazioni; provvede all'ordinaria amministrazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario da sottoporre, per quanto di competenza, a successiva ratifica del Consiglio, nel corso della prima seduta utile; è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro; vigila sulla osservanza, nell'ambito del Centro, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Coordinatore può nominare un Vice-Coordinatore, scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo afferenti al Centro che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. Sentito il CTS, può designare figure tecniche adeguate e di comprovata esperienza, per garantire il funzionamento delle apparecchiature del laboratorio di Tecniche alternative (T.E.A.); la nomina di una figura tecnica presso il laboratorio di acquacoltura ed ecologia sperimentale (LESA), è concordata con il Direttore del Dipartimento di Biologia. Allo stesso Dipartimento spettano gli oneri economici per il mantenimento delle strutture e l'eventuale adeguamento normativo del LESA, mentre il CIMETA si occuperà esclusivamente della gestione protocolli sperimentali e rendicontazione annuale come disposto dal D.lgs. 26/2014.

Art. 6

Il Consiglio Tecnico Scientifico

1. Il Consiglio Tecnico Scientifico è composto dai rappresentanti designati dai Dipartimenti interessati alle finalità e alla attività del Centro. Esso approva il proprio regolamento interno, su proposta del Coordinatore.
2. Il CTS elegge nel proprio ambito il Coordinatore; approva il programma delle attività e una relazione consuntiva; promuove e autorizza la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro; stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell'Università, la richiesta di budget.
3. Condizione di validità delle sedute del CTS è la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio tecnico scientifico. Condizione di validità delle decisioni è il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. E' membro di diritto del Consiglio tecnico scientifico, con funzioni consultive, un medico veterinario in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute e senza diritto di voto.
5. Possono partecipare alle riunioni membri esterni di alta qualificazione scientifica, senza che la loro presenza concorra alla determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute e senza diritto di voto;
6. Nei casi previsti dal CTS, su proposta del Coordinatore, il Consiglio può deliberare con modalità telematiche, con le stesse maggioranze di cui al comma precedente.

Art. 7

Autonomia del CIMETA

1. Il CIMETA ha autonomia giuscontabilistica e gestionale ed è sottoposto alla stessa disciplina amministrativo-contabile cui sono assoggettati i Dipartimenti.
2. Al CIMETA è assegnato un Segretario Amministrativo.

Art. 8

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa generale e di Ateneo.